



Comune di Poggio Nativo

Provincia di Rieti

Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

N. 13 DEL 31.05.2022	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) -ANNO 2022.
---------------------------------	---

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **17:10** in modalità telematica, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

1 - DIAMILLA VERONICA	SINDACO	P
2 - ANTONINI LUDOVICO	CONSIGLIERE	P
3 - CREMISINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P
4 - BENEDETTI DANIELA	CONSIGLIERE	P
5 - LEONI ELEONORA	CONSIGLIERE	P
6 - PERPETUA PIER LUIGI	PRESIDENTE	P
7 - PETROZZI MARCO	CONSIGLIERE	P
8 - TROVARELLI NICOLAS	CONSIGLIERE	P
9 - UBERTINI MICHELA	CONSIGLIERE	P
10 - FERRANTE FABIO	CONSIGLIERE	A
11 - GUIDI MAURO	CONSIGLIERE	P

IN CARICA n. 11	PRESENTI 10	ASSENTI 1
-----------------	--------------------	------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale sig. Pier Luigi Perpetua

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.Claudio Santarelli

E' presente collegato in modalità telematica il Vice Sindaco Stefano Barberi .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole

- il responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); - i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- L' art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzi età rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO: - il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

CONSIDERATO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2020 è stato approvato il Regolamento comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI) modificato da ultimo con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 12/10/2020;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data odierna si è provveduto ad approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per un totale di € 569.242,89

CONSIDERATO che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione delle relative tariffe che, in ogni caso, devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;

- le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione e delle pertinenze, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche", caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

DATO ATTO che le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione denominato "Tassa anno 2022-Determinazione tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2016, n.147 comma 651", sono definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022 e tenendo conto:

- del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
- del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune e della sua collocazione;
- dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/1999, sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze;

RILEVATO CHE

• il servizio di gestione integrata dei rifiuti è definito dall'Arera come un insieme di attività, che vanno dalla raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, al lavaggio e spazzamento delle strade, alla gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, fino al trattamento, smaltimento e riciclo dei rifiuti, evidenziati nel Piano finanziario validato dall'Ente Gestore; occorre determinare le tariffe, riparametrate tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal citato Piano finanziario;

CONSIDERATO CHE ai fini della determinazione delle tariffe è opportuno precisare che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTI:

- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";

VISTI:

-il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021) il quale differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali;
- Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31 maggio 2022;

EVIDENZIATO CHE il Comune di Poggio Nativo con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 12/09/2020 ha dichiarato il dissesto finanziario;

DATO ATTO che la Prefettura di Rieti con nota prot. 4300 del 09/02/2022 recepitata al protocollo dell'Ente al n. 764 del 09/02/2022 ha notificato al Comune di Poggio Nativo copia del decreto ministeriale n. 021325 del 3 febbraio 2022, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2020/2022;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 11 marzo 2022 è stato approvato il Bilancio riequilibrato 2020/2022;

CONSIDERATO che è fatto obbligo al Comune di Poggio Nativo (RI) di deliberare entro 120 giorni dalla notifica del decreto di approvazione dell'ipotesi, i bilanci di previsione o rendiconti non deliberati, provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni;

VISTO il comma 2 dell'art.163 del D.lgs 267/2000 che dispone "Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.";

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- con il Decreto direttoriale del 01/07/2020, pubblicato sulla G.U. n. 171 del 9.07.2020, si sono impartite nuove istruzioni sui criteri e modalità di riversamento del tributo sopra indicato: Considerato che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la Legge di stabilità 2014 come modificata ai sensi del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e dall'art. 1 del D.L. 88/2014 ha previsto che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

DATO ATTO DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per la riscossione della TARI 2022:

1° Rata 30/06/2022

2° Rata 30/08/2022

3° Rata 31/10/2022

4° Rata 31/12/2022

Pagamento in unica soluzione 30/06/2022;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica-contabile del presente atto;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della votazione palese proclamato dal Presidente che è il seguente:

Presenti: n. 10

Assenti : n. 1 (FERRANTE)

Favorevoli: n.8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 2 (UBERTINI, GUIDI)

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DI APPROVARE per l'anno 2022 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'Allegato A denominato "Tassa anno 2022- Determinazione tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2016, n.147 comma 651", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI DARE ATTO che le tariffe sono approvate sulla base di quanto evidenziato in premessa ed in particolare:

- del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anno 2022, validato in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12;
- delle banche date dei contribuenti;

DI DARE ATTO CHE il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) in via previsionale, assicura l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato in data odierna con deliberazione di Consiglio comunale n. 12;

DATO ATTO DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per la riscossione della TARI 2022:

1° Rata 30/06/2022

2° Rata 30/08/2022

3° Rata 31/10/2022

4° Rata 31/12/2022

Pagamento in unica soluzione 30/06/2022;

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Il **consiglio comunale**, sentiti gli intervenuti riportati nel separato processo verbale, con la seguente votazione espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente

Presenti: n. 10

Assenti : n. 1 (FERRANTE)

Favorevoli: n.8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 2 (UBERTINI, GUIDI)

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione avente ad oggetto “*APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022*” immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Pier Luigi Perpetua

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Claudio Santarelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 09.06.2022 al 24.06.2022

Poggio Nativo li 09.06.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Claudio Santarelli
